



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

128/2015
Ottobre/4/2015 (*)
Napoli 7 Ottobre 2015

Con la risoluzione n. 75/E del 28 agosto 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa l’applicazione della disciplina del MOSS nei confronti dei contribuenti c.d. minimi, che applicano il regime di vantaggio ex art. 27, co 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 che, come noto, sono esonerati dagli adempimenti IVA.

Come noto, l’articolo 1 del D.lgs. n. 42/2015 ha modificato l’articolo 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), del D.P.R. 633/1972, **fissando nel territorio dello Stato il luogo di rilevanza territoriale IVA per specifiche prestazioni di servizi, rese da soggetti passivi a committenti non soggetti passivi d’imposta** (rapporti Business to Consumer o B2C).

Si tratta, in particolare, delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e delle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.

Pertanto, **dal 1° gennaio 2015**, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove regole in materia di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli prestati per via elettronica, resi a persone non

soggetti passivi di imposta, ***il luogo delle prestazioni di tali servizi si considera quello in cui il consumatore finale è stabilito, ha il proprio indirizzo permanente o la propria residenza abituale, con conseguente rilievo dell'operazione nel paese di destinazione della prestazione.***

CONTENUTO INTERPELLO

Il chiarimento arriva in risposta ad un interpello avanzato da un contribuente in regime di vantaggio ex articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 esercitante l'attività di commercio elettronico diretto.

In particolare, **il contribuente chiede**, nell'interpello all'Agenzia delle Entrate, **se nei confronti dei propri clienti** (molti dei quali residenti in Inghilterra e molti sprovvisti di partita IVA poiché con volume d'affari inferiore al limite previsto per l'apertura della stessa), **debba applicare l'IVA con aliquota vigente in Inghilterra oppure se le operazioni restano non soggette all'imposta.**

RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, prima di fornire una risposta in merito al quesito avanzato dal contribuente, compie una breve panoramica sulla novità normativa (sopra esposta) per quanto riguarda le prestazioni dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, con effetto dal 1° gennaio 2015, chiarendo che, per effetto della suddetta novità, ***gli operatori nazionali sono tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui prestano i servizi in questione nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l'IVA dovuta oppure in alternativa avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop).***

L'adesione al MOSS consente ai soggetti passivi stabiliti in Italia di adempiere i relativi obblighi IVA senza doversi identificare nei vari paesi UE di residenza dei committenti privati.

Infatti, l'operatore nazionale che opta per tale regime si registra in Italia - con una specifica procedura on line -, trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali - contenenti le informazioni dettagliate sui servizi elettronici

prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri - e provvede al versamento dell'IVA dovuta. Lo Stato membro di identificazione, a sua volta, ripartisce l'IVA tra i singoli Stati membri di consumo sulla base dei dati indicati nelle dichiarazioni trimestrali.

Tanto premesso, **l'Agenzia delle Entrate**, con riferimento alle modalità con cui il soggetto in regime fiscale di vantaggio può adempiere agli obblighi IVA nell'ambito delle operazioni di commercio elettronico diretto, in assenza di un'espressa disciplina nel regime di vantaggio, **chiarisce che può trovare applicazione la disciplina prevista per il regime c.d. forfettario, di cui all'articolo 1, commi 56 e ss. della legge 190/2014** (c.d. Legge Stabilità 2015).

Infatti, secondo l'articolo 1 comma 58 della suddetta Legge, le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72, sia rese che ricevute da coloro che applicano il regime IVA forfettario, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità, ferma restando l'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Per analogia, chiarisce l'Agenzia, anche per i «contribuenti minimi» risultano applicabili le stesse regole.

Pertanto, anche laddove le suddette operazioni (*id. prestazioni servizi art. 7 ter D.P.R. 633/72*) siano rese nell'ambito del regime agevolato, l'IVA relativa all'operazione è assolta:

- ***nei rapporti B2B, dal committente nel proprio paese, essendo l'operazione fuori campo IVA in Italia;***
- ***nei rapporti B2C, il prestatore è tenuto a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi oppure può avvalersi del MOSS.***

Per tutto quanto sopra, **l'Agenzia delle Entrate**, nella parte finale del documento di prassi in esame, **ha dichiarato non più valide e applicabili tutte le circolari precedentemente pubblicate su questo argomento.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC